



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2013

Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per padri separati

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia almeno un milione di genitori maschi vivono in situazioni di povertà.

La necessità di corresponsione degli alimenti al coniuge e ai figli minori, la perdita dell'usufrutto della casa di abitazione, rendono drammatica la vita a questa nuova categoria di poveri, quasi tutti provenienti da uno *status* sociale impiegatizio.

In più del 90 per cento dei casi, il padre è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli (pari in media a 400 euro mensili) e in circa il 70 per cento dei casi la casa di abitazione viene assegnata alla ex moglie, proprio in quanto affidataria dei figli minori.

Se consideriamo che oltre la metà degli uomini separati con figli minori appartiene alle categorie degli insegnanti, degli impiegati e degli operai e che l'orientamento dei giudici è quello di fissare in «un terzo dello stipendio» l'assegno mensile che il padre deve versare per il mantenimento dei figli, è evidente che i padri che si trovano in questa condizione sono a rischio di povertà.

L'ultima denuncia viene dalla CARITAS: nei dormitori e nelle mense sono in costante aumento gli uomini separati ridotti praticamente in povertà.

Di contro, ancora una larga percentuale di genitori non corrisponde, pur in presenza di sentenze esecutive, le indennità di sostentamento ai minori.

Il nostro sistema fiscale non prevede la deducibilità di questa forma assistenziale, creando una discrepanza notevole.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo, da un lato, di prevedere un'agevolazione fiscale nei confronti dei genitori separati, quantificabile mediamente in 200 euro mensili e, dall'altro, di incentivare un obbligo costituzionale e giuridico molte volte disatteso.

Esso prevede una misura massima di deduzione pari al 50 per cento e sino a 12.000 euro, estendibile alla totalità dell'importo nel caso di figli minori affetti da gravi *handicap* psicofisici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assegni di mantenimento nei confronti dei figli minori sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi al 50 per cento fino a un massimo di euro 12.000 annui.

2. L'importo è aumentato sino al 100 per cento dell'erogazione se i minori sono affetti da *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante aumento di un punto percentuale della tassazione sulle imprese operanti nei settori dei *videopoker* e delle scommesse *on line*.

